

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 120-3855

Modalita' di accesso e rimborsi per le prestazioni di assistenza psicologica alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e/o loro familiari.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Vista la L. 206/2004 s.m.i., recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, con particolare riguardo a quanto disposto all’art. 6 , ove si dispone: “Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e' assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004”;

vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Commissario Straordinario appositamente nominato, ora Garante, in data 27 luglio 2007 ed in particolare il paragrafo 10, ove si legge: “ Il legislatore con la legge n. 206 del 2004 ha inteso, altresì, ampliare il livello di tutela sanitaria per le vittime del terrorismo e per i loro familiari, ponendo a carico dello Stato la spesa per l'assistenza psicologica (art. 6, comma 2) e riconoscendo loro l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9).

Per quanto attiene al diritto all'assistenza psicologica e' indubbio che trovino applicazione le disposizioni generali in materia di assistenza in forma indiretta (art. 3 della legge n. 595 del 1985). Pertanto, laddove le strutture pubbliche o private accreditate non siano in grado di assicurare l'erogazione delle prestazioni richieste (ovvero non siano in grado di assicurarle con la dovuta tempestività) la vittima dell'evento terroristico ed i suoi familiari, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale, potranno rivolgersi ad un professionista privato ed ottenere il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità fissate dalla Regione.

Tali indicazioni, pero', non appaiono sufficienti ad esaurire l'ambito del beneficio garantito dall'art. 6, comma 2, alle vittime di atti di terrorismo e loro familiari. Questa disposizione, infatti, come reso ostensivo dall'appostamento di uno specifico stanziamento di bilancio a decorrere dall'anno 2004, pone a diretto carico dello Stato l'obbligo di fornire assistenza psicologica. La legge n. 206 del 2004 non precisa le modalità attraverso le quali lo Stato deve garantire questo diritto.

Spetta al Ministro della salute, con propri provvedimenti, da adottare con ogni possibile sollecitudine, individuare i criteri, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attraverso i quali garantire alle vittime del terrorismo e loro familiari, anche con forme di rimborso delle spese sostenute, il diritto dei medesimi ad un'adeguata assistenza psicologica”;

ritenuto che, a fronte dei recenti fatti di cronaca, nelle more dell'individuazione da parte dello Stato dei criteri per garantire detta assistenza psicologica, si renda opportuno individuare le modalità di attuazione di quanto disposto per rendere effettivo il diritto riconosciuto all'assistenza psicologica, anche in forma indiretta, in capo alla vittima di atto terroristico e/o suoi familiari;

ritenuto opportuno riconoscere l'erogazione di rimborsi relativi a prestazioni che altrimenti sarebbero a totale pagamento da parte dei soggetti tutelati dal presente provvedimento;

preso atto di quanto sopra, il Relatore propone alla Giunta Regionale di adottare il presente provvedimento, con efficacia dal 18 marzo 2015;

visto il D. L.vo 502/92 s.m.i.;
visto il D. L.vo 517/93 s.m.i.;
visto il D. L.vo n. 229 del 1999;
vista la legge n. 405 del 2001;
visto il D.P.C.M. 29/11/2001;
vista la L. 206/2004;
vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007;

la Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

* di determinare le modalità e gli importi di erogazione a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e/o loro familiari, di cui alla L. 206/2004 s.m.i., così come indicati nell'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con efficacia dal 18 marzo 2015;

* di stabilire che la liquidazione dei rimborsi in oggetto potrà avvenire solo su presentazione di regolare documentazione di spesa, redatta in conformità alle norme fiscali e comunque con esclusivo riferimento al complesso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

* di dare atto che la copertura finanziaria delle spese indicate nell'Allegato 1 del presente provvedimento, dovrà essere garantita nell'ambito del budget annualmente assegnato ad ogni singola Azienda Sanitaria Locale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

MODALITÀ DI ACCESSO E RIMBORSI PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE E/O LORO FAMILIARI

I soggetti erogatori sul territorio nazionale sono i seguenti :

* le strutture, pubbliche o private, e i liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo e non in condizione di incompatibilità, nazionali, operanti anche in regime privatistico.

TARIFFE

1. Rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute nei limiti della tariffa del Nomenclatore regionale della prestazione ambulatoriale "psicoterapia individuale" - branca 40 – codice 94.3 (D.G.R. n. 73-13176 del 26.07.2004 e successive modificazioni ed integrazioni) attualmente tariffata in euro 19,40 a prestazione come da D.G.R. 2 luglio 2013 n. 11-6036;

PROCEDURA PER IL RIMBORSO

Il rimborso sarà effettuato, previa presentazione all'A.S.L. di residenza di richiesta di autorizzazione all' erogazione in forma di assistenza indiretta delle prestazioni, della seguente documentazione:

- documentazione amministrativa o giudiziaria accertante lo status di vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice e/o di suo familiare, ex lege 3 agosto 2004 n. 206;
- documentazione complessiva delle spese riferibili alle prestazioni erogate, redatta in conformità alle norme fiscali

l'autorizzazione si intende rilasciata per ciascun ciclo di cura completo e comunque avrà validità di durata non eccedente un anno, decorso il quale potrà essere rinnovata.